

Il peso della tradizione. Aspetti procedurali dell'*iter* di redazione della costituzione siciliana del 1812

DANIELA NOVARESE

1. *Tradizione e modernità nella stagione costituzionale siciliana (1810-1815). Riflessioni preliminari*

Il Parlamento del 1812 fisserà nella storia del Diritto Pubblico di Sicilia l'epoca la più interessante. Sin'ora è stato mestieri rimontarsi sino a' vecchi tempi del Conquistatore Normanno, e tutti seguirsi i differenti periodi delle successive Dinastie per conoscersi l'origine delle nostre forme politiche, e l'insieme comprendersi di tutto il pubblico sistema. Ma saranno d'ogg'innanzi sotto questo rapporto oggetti di mera curiosità gli antichi diplomi, e lo studio del nostro Diritto farà capo dalla nuova gran Carta Costituzionale.

Nel *Discorso sulla nuova costituzione di Sicilia*, che ne precede il testo nell'edizione palermitana stampata per i tipi di Solli nel 1813¹, si sottolineava la «politica rigenerazione», la «generale riforma», la «prodigiosa rivoluzione» che quella stagione costituzionale avrebbe rappresentato e non soltanto per l'Isola, assunta a «modello da imitare all'avvilito continente europeo»². Al contempo, si invitavano i cittadini a riporre le loro speranze in quella costitu-

zione «la quale richiama la Sicilia alla sua più antica dignità», evidenziando non uno strappo, ma una rassicurante continuità con la secolare storia politico-istituzionale dell'Isola.

L'anonimo autore, nell'illustrare entusiasticamente le indubbie novità contenute in quella carta, mostrava di possedere una buona conoscenza dei temi che avevano caratterizzato, a partire dalla Rivoluzione americana, l'animato dibattito tra le due sponde dell'Atlantico, e di averne metabolizzato il lessico³: felicità pubblica e privata, diritti individuali e fondamentali, uguaglianza, separazione dei poteri, sovranità⁴. Non sembrava, tuttavia, al contempo, rendersi conto di un'insidiosa contraddizione di fondo che permeava, caratterizzandola, l'esperienza siciliana. Nel chiudere il proprio *Discorso*, egli dava conto della pubblicazione, oltre che del testo della costituzione, di una silloge di documenti⁵, fra i quali una *Real Carta* con la quale il sovrano autorizzava il principe ereditario Francesco «a sanzionare tutti quegli articoli» conformi

alla costituzione inglese, come anche gli «articoli fondamentali conchiusi dal Parlamento»⁶, per potersi infine procedere con la pubblicazione via via «di tutti gli articoli già sanzionati»⁷.

Nell'epigrafe della *Real Carta* i rapporti tra la Corona e il Parlamento appaiono, fin da subito, chiaramente declinati secondo modalità rese familiari da una pratica secolare: l'Assemblea propone, il monarca manifesta «la Sovrana volontà sopra ognuno de' suddetti [...] articoli [...] col rispettivo Placet, o Vetat»⁸, utilizzando un'inveterata procedura e seguendo itinerari della normazione invalsi nell'Isola da epoche risalenti⁹.

Chi volesse oggi ripercorrere le complesse vicende che portavano, nel 1812, alla redazione della *Costituzione del Regno di Sicilia*, si troverebbe a fare i conti con una riflessione storiografica che, maturata in particolare negli ultimi decenni, si è concretizzata in numerosi saggi e ricerche che hanno contribuito ad arricchirne significativamente il panorama degli studi¹⁰. Tornare a riflettere su quel testo mi pare tuttavia importante per tentare di mettere in luce l'aspetto, non ancora sufficientemente indagato, relativo alla tecnica normativa e all'*iter* procedurale utilizzati nel corso di quella stagione costituzionale¹¹.

Le scelte operate in tal senso dai redattori della carta palermitana, infatti, decisamente orientate verso l'adesione a logiche di antico regime che la coeva esperienza gaditana aveva invece superato¹², avrebbero avuto pesanti ripercussioni sul contenuto stesso della costituzione.

2. L'*iter* procedurale di redazione della carta del 1812. Dai Capitula Regni alla Costituzione del Regno di Sicilia

Il problema dell'*iter* procedurale sotteso alla redazione della carta del 1812 può trovare una corretta lettura soltanto se valutato all'interno di un più complesso contesto che prenda in considerazione anche il ruolo che il Parlamento siciliano¹³ doveva giocare in quella prima fase di costituzionalizzazione.

In quell'occasione, infatti, l'Assemblea parlamentare siciliana, articolata in tre bracci secondo la configurazione che la stessa aveva assunto a partire dal *Parlamentum* di Siracusa del 1398, lungi dal proporsi quale «soggettività originaria radicalmente libera nella manifestazione della propria volontà»¹⁴ non riconosceva, a se stessa, nulla più di una funzione meramente propositiva all'interno dell'*iter* di formazione della legge (e dunque anche della redazione della carta costituzionale), secondo una dialettica istituzionale di risalente tradizione. Una circostanza che veniva sottolineata con chiarezza nel testo della *Real Carta* prima citata, ove quelle dell'Assemblea venivano indicate quali semplici "proposte", ma anche in più punti del testo della nuova costituzione, laddove si afferma, ad esempio, che il Parlamento «viene [...] a sommettere» gli articoli al re¹⁵. E ciò coerentemente con l'idea di fondo degli ispiratori del progetto costituzionale, considerato quale redazione scritta della "costituzione storica" siciliana, che avevano inteso ammodernare quella prassi consolidata da secoli che, con specifico riferimento alle norme di iniziativa parlamentare, si era concretizzata nei *Capitula Regni*, leggi «emanate dalla Corona su proposta del Parlamento»¹⁶.

A questo proposito, ad esempio, Niccolò Palmeri¹⁷, esponente della Camera dei Pari, in qualità di procuratore e sostenitore della linea moderata espressa dal principe di Belmonte, ricordava che

Convenuto l'affare, essi [Belmonte e Castelnuovo] unitamente a lord Bentinck diedero all'abate Paolo Balsamo l'incarico di stendere il piano della costituzione, nel quale [...] si stabilì di farsi quanto meno innovazioni si potessero agli antichi statuti di Sicilia. Balsamo fece allora, ma con più senno, ciò che poco prima erasi fatto in Ispagna dalla commissione destinata dalle corti: riandare cioè (a) tutte le antiche leggi di Sicilia, e scegliere quelle ch'erano più confacenti all'oggetto. Laonde egli non fece altro che svolgere i capitoli del regno, pigliarne i più interessanti, metterli in ordine, e renderne l'espressioni più acconce alle moderne idee di dritto pubblico¹⁸.

L'Assemblea parlamentare si era, dunque, semplicemente dedicata a «svolgere i Capitoli del Regno» e, lungi dall'esprimere un potere costituente, si era impegnata in una non semplice opera di modernizzazione, anche lessicale, «delle antiche leggi siciliane, a riunire in uno solo i tanti statuti sparsi qua e là nel codice del diritto pubblico siciliano»¹⁹.

Il medesimo orientamento sembra pervadere le considerazioni espresse nelle sue *Memorie segrete* dall'abate Paolo Balsamo²⁰, autore del progetto di costituzione. Oltre a ricordare come la carta del 1812 fosse fondata sulle «antiche leggi ed usanze del paese»²¹, egli dava conto della logica istituzionale che, in quell'occasione, aveva mosso il Parlamento, concretizzandosi in un iter procedurale legato alla tradizione. In particolare, a proposito delle vicende che avevano portato alla sanzione delle *Basi* della costituzione da parte del vicario generale del Regno, il Balsamo ricordava come il 10 agosto del 1812 il principe ereditario

Francesco, in virtù dei poteri conferitigli dalla formula *ut alter ego*, avesse placitato complessivamente 12 dei 14 articoli fondamentali di quella «essendoché gli altri due riportarono il veto»²².

In quell'occasione si era delineato un aperto contrasto tra quanti ritenevano che, sono ancora le parole dell'abate termitano, «tale veto non si doveva soffrire, e che il vicario non poteva che approvare o rigettare in massa tutti i quattordici articoli» e la posizione espressa dai «saggi» (fra i quali erano lo stesso Balsamo) i quali, dolendosi

di tanta loro insolenza ed ingratitudine (verso lord Bentinck, il principe ereditario ed il ministero) [...] li tacciarono di presuntuosi ed ignoranti, dappoiché le loro proposizioni ripugnavano agli usi degli antichi parlamenti, con le cui forme il presente era stato chiamato, e non avrebbero neppur potuto sostenersi colla costituzione inglese per la ragione che i quattordici articoli essendo tante distinte proposte di legge, alcune potevano riportare il placet ed altre il veto²³.

Quest'ultima affermazione appare particolarmente interessante perché sottolinea l'emergere, all'interno dello stesso partito costituzionale siciliano, di due linee interpretative affatto differenti: una, nella quale si riconosceva Giuseppe Alliata e Moncada principe di Villafranca, che, pur legata a una tradizionale dinamica Parlamento-Monarchia, individuava nella carta costituzionale un documento unitario, «moderno» e, in quanto tale, riteneva che il sovrano potesse, al limite o approvarla o respingerla *in toto*; l'altra corrente, che faceva capo a Carlo Cottone principe di Castelnuovo²⁴ e allo stesso Balsamo, riteneva che la costituzione rappresentasse una sorta di «contenitore», un documento nel quale, per la prima volta, si potevano rinvenire, disposte in un ordine razionale, tutte quelle

norme che formavano il complesso del diritto pubblico isolano. In questa prospettiva non meraviglia la circostanza che l'abate Balsamo accusasse di ignoranza quanti si opponevano all'antica prassi per la quale il vicario generale poteva approvare (*placet*), respingere (*vetat*) o modificare ogni singolo articolo del testo costituzionale.

Nasceva, così, una costituzione dalla struttura assai articolata, punto di arrivo di una dinamica istituzionale tra Monarchia e Parlamento che sembrava aver attraversato, sostanzialmente immutata, circa quattro secoli e che può ricostruirsi attraverso l'analisi dei §§. placitati, di quelli respinti, di quelli dei quali il sovrano chiedeva una parziale modifica o sui quali si riservava di esprimere il proprio giudizio. Come nella tradizione dei *Capitula Regni*, infatti, alle singole norme della costituzione venivano apposte formule assolute di accoglimento (*placet*) o di riprovazione (*non placet, vetat*) o condizionate (*placet si, quando, praeter, providebit etc.*)²⁵. Alla stregua della legislazione capitolare, peraltro, al momento della stampa, quel testo non veniva emendato delle norme respinte da Ferdinando di Borbone o "congelate" in attesa di un suo futuro pronunciamento, ma le singole richieste del Parlamento al sovrano vi trovavano spazio, indipendentemente dalla circostanza che fossero vigenti.

Giunta a noi in diverse edizioni, la costituzione del Regno di Sicilia «proposta dal Parlamento»²⁶ risulta, infatti, anche nell'edizione ufficiale pubblicata a Palermo nel 1813 presso la Real Stamperia²⁷, accompagnata dall'apposizione o meno della regia sanzione a ciascun articolo, quasi a perenne testimonianza di ciò che era stato richiesto e di quanto era stato graziosamente accordato.

3. *Dall'elemento formale al dato sostanziale. L'influenza della tecnica normativa utilizzata sul contenuto della costituzione*

3.1. *La complessa redazione del decreto Della libertà, diritti e doveri del cittadino*

Lungi dal rappresentare un dato meramente tecnico-formale, la circostanza che l'*iter* procedurale di redazione della costituzione del 1812 si inserisse, senza soluzioni di continuità, nel solco della tradizione del diritto pubblico isolano, e in particolare delle *leges pactionatae* o *Capitula Regni*, come prima ricordato, finiva con l'incidere in maniera significativa sul contenuto di quel documento, mettendo a rischio, di fatto, la portata di taluni principi in esso presenti, chiaramente ispirati al costituzionalismo di matrice francese. Al contempo, il ricorso a pratiche di antico regime fa nascere forti sospetti circa un sostanziale fraintendimento di concetti sottesi a talune parole-chiave del testo siciliano, e ciò nonostante sia documentata la circolazione, nell'Isola, delle più significative e recenti riflessioni sui temi connessi con il moderno costituzionalismo, nonché di numerosi testi costituzionali²⁸.

Ormai da tempo la storiografia ha assunto come pacifica la circostanza per la quale, se il complesso *iter* di redazione della carta siciliana avveniva in un contesto culturale e politico che alimentava una mistificante idea dell'uniformarsi di quella costituzione al modello inglese²⁹, quel documento evidenziava l'adesione ad archetipi diversi e fra loro scarsamente compatibili sotto il profilo ideologico. Da una puntuale lettura della carta palermitana si rileva, infatti, come, a fronte di una mutazione tutto sommato assai modesta dei principi del costituziona-

lismo britannico³⁰, essa mostrasse invece, in particolare nella proposizione di diritti individuali e nella «costituzionalizzazione del problema dei codici», un legame assai più significativo con le esperienze costituzionali della Francia rivoluzionaria³¹.

Con specifico riferimento alla presenza di diritti "dichiarati", tale circostanza è testimoniata dal decreto della *Libertà, dei diritti e doveri del cittadino* evidentemente ispirato alla *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*³², da considerarsi parte integrante della carta, seppure fisicamente autonomo³³.

Va tuttavia sottolineato che, al di là dell'utilizzazione, nel contesto isolano, di un lessico costituzionale che, a partire dall'esperienza americana³⁴ e francese, sembrava nutrirsi delle medesime parole-chiave, le dirompenti novità che segnavano quelle due diverse "Dichiarazioni" non venivano percepite e riproposte, nella Sicilia del primo decennio del secolo XIX, in tutta la loro potenzialità eversiva. Seppure, infatti, nella carta palermitana le libertà e i diritti del cittadino risultassero dichiarati, enunciati in quanto ritenuti naturali e imprescrittibili secondo un orientamento diffuso³⁵, essi finivano, tuttavia, con l'essere, proprio a causa delle formule usate, riconducibili alla struttura delle antiche *leges patinatae*³⁶, semplicemente proposti dal Parlamento e, dunque pericolosamente in bilico. La tecnica normativa utilizzata sviliva, di fatto, l'idea stessa dell'esistenza di diritti individuali naturali, inalienabili, imprescrittibili, preesistenti all'ordinamento che ne assumeva esclusivamente la tutela. Essi infatti risultavano esistenti e dunque "agibili" solo ed esclusivamente in virtù della placitazione regia.

Il dibattito parlamentare, ricostruibile attraverso i verbali delle adunanze conservati nel fondo palermitano del *Protonotaro del Regno*, restituisce, peraltro, un'adesione della camera regia, cioè dei rappresentanti delle città demaniali, alla *Déclaration des droits* dell'89 assai più significativa di quanto poi non avvenisse nel testo licenziato e sottoposto alla sanzione del monarca. Così, nel corso della sessione del 17 ottobre 1812, tra le «Proposte del braccio demaniale riguardanti i diritti e doveri del cittadino [...]», si legge una bozza del citato decreto così concepita:

[...] -4- Ogni siciliano si reputerà eguale agli occhi della legge né vi sarà distinzione di rango o ricchezza che potrà far preferire un cittadino all'altro nel servizio della sua patria, così ogni siciliano di qualunque siasi classe potrà aspirare a qualunque impiego senza distinzione alcuna. Il sostegno dello stato dovrà essere il merito personale [...] -7- Ogni cittadino siciliano avrà il dritto di tenere in casa sua quei libri e quelle armi ch'egli vorrà, né sarà mai permesso a qualunque siasi magistrato violare per qualunque siasi ragione il domicilio di un cittadino -8- Ogni cittadino siciliano avrà l'uso libero della sua proprietà cosicché alcuna tassa non potrà essere stabilita che col consenso mediato o immediato di colui che la paga, né alcun bene di qualunque natura appartenente ai particolari potrà essere distratto dal Governo, anche fosse per pubblica utilità³⁷.

La formulazione degli articoli del decreto aveva «dato occasione a molti dibattimenti e dispareri fra le camere e [...] subito da ognuna di esse replicate modificazioni» e lo stesso braccio demaniale chiedeva la formazione di una commissione paritetica composta di due parlamentari per braccio per un ulteriore confronto.

Cosa accadeva ai diritti dichiarati nel momento in cui, dopo un evidente ridimensionamento di alcuni principi, frutto

dell'accordo maturato all'interno dell'assemblea parlamentare, essi venivano presentati alla Corona nel testo definitivo del decreto *Della libertà, diritti, e doveri del cittadino*? Da una rapida lettura si può rilevare (oltre all'epigrafe che riprende, nella connessione diritti-doveri, motivi di chiara ispirazione wolffiana) come quello fosse articolato in tredici capitoli. Di questi, soltanto quattro (IX, X, XII e XIII) erano accompagnati da formule assolute di approvazione (*placet*)³⁸, uno (XI) da formula assoluta di riprovazione (*veto*)³⁹, uno veniva in parte respinto, in parte approvato (VIII)⁴⁰, uno (II) sottoposto a formula condizionata (*placet, ma*)⁴¹. Sul capitolo VII, articolato in cinque §§, il sovrano si riservava di "manifestare" il suo "real animo"⁴², mentre i restanti cinque (I, III, IV, V, VI) venivano approvati, sebbene il monarca ritenesse necessario aggiungere al *placet* talune puntualizzazioni⁴³.

Nell'esperienza costituzionale siciliana del 1812, dunque, la sottoposizione al sovrano delle singole proposte contenute nella carta ai fini della loro reale efficacia normativa reintroduceva, di fatto, proprio il principio dei "diritti concordati" che, come ricorda Norberto Bobbio, la rivoluzione dell'89 aveva abolito⁴⁴. «Il che equivale a dire», e sono ancora le limpide considerazioni di Bobbio, «che senza la concessione del sovrano, il suddito non avrebbe mai avuto alcun diritto». Risultava, a quel punto, sostanzialmente svuotato di significato anche il termine cittadino, cui la carta connetteva quei diritti e doveri che finivano però con l'esprimere non l'essenza stessa della cittadinanza, ma la misura della maggiore o minore benevolenza del sovrano nei confronti dei suoi sudditi⁴⁵.

3.2. Sovranità e rappresentanza

Se partiamo dal presupposto che la costituzione siciliana del 1812 può considerarsi, per dirla con Fioravanti, «di tipo *monistico*», intendendo con questa espressione fare riferimento a quelle carte costituzionali «che individuano un potere per eccellenza, ben più rilevante di ogni altro potere costituito [...] espressione della sovranità medesima»⁴⁶, cioè il potere legislativo, non si può, anche in questo caso, non rilevare come il tentativo di dare risalto all'azione del Parlamento risultasse fortemente condizionato dall'applicazione di una tecnica legislativa pattizia. Seppure si fosse respinto il principio del *King in Parliament* ed espresso in maniera inequivocabile quello per il quale «il potere Legislativo risiederà privativamente nel Parlamento»⁴⁷ e ancora che «il potere di far le leggi, e quello di dispensarle, interpretarle, modificarle, ed abrogarle risiederà esclusivamente nel Parlamento»⁴⁸, il testo siciliano non affrontava e risolveva coerentemente con tali premesse il problema della sovranità. O meglio, all'interno della dinamica istituzionale siciliana degli anni dieci dell'Ottocento, risultava difficile collocare la sede della sovranità nel Parlamento.

Appare più di una coincidenza la circostanza per la quale il termine sovranità non sia mai utilizzato nel testo della costituzione, sebbene non fossero mancate, nel dibattito di quegli anni, chiare enunciazioni di quel principio. Così, ad esempio, nel *Discorso sulla nuova costituzione di Sicilia*, l'anonimo autore connetteva con chiarezza sovranità a rappresentanza, individuando senza esitazione nel Parlamento, sede naturale della rappresentanza⁴⁹, anche quella della sovranità.

Nel testo della costituzione, invece, la questione della sovranità rimaneva come sospesa, seppure sembrerebbero potersi rintracciare tentativi di veicolarla verso l'Assemblea parlamentare. Sembrerebbe essere questo il senso del cap. VIII del decreto *Della libertà, dei diritti, e doveri del cittadino* che recitava: «Ogni Cittadino Siciliano sarà riputato come facente parte del Potere Legislativo direttamente, o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, che quelle stabilite dalla Legge». Tale capitolo evocava principi, come quello della rappresentanza e della "volontà generale" che si traduce in legge, ritenuti evidentemente assi pericolosi dalla monarchia, e non è un caso che il re ponesse il *veto* per la prima parte dell'articolo e il *placet* per la seconda, mentre veniva apposto un veto assoluto al capitolo XXII che prevedeva che «Ogni cittadino siciliano, che non fosse Membro del Parlamento potrà avanzare una sua domanda, querela o progetto di legge per lui, o in nome del Pubblico al Parlamento, per mezzo, però di un membro del medesimo [...]»⁵⁰. Il Parlamento, che la costituzione prevedeva per il futuro articolato in due Camere, era oggetto di una particolare attenzione da parte della Corona che negava, ad esempio, l'esistenza di una stamperia «dentro le mura del suo edificio» e la scelta del direttore spettante «immediatamente, ed unicamente dai Presidenti delle due Camere»⁵¹.

Per quanto con la costituzione del 1812 si ponesse fine alla struttura tripartita del Parlamento siciliano e si immaginasse un'assemblea moderna, composta da una Paria ereditaria e da una Camera dei Comuni elettiva su basi censitarie, era poi la stessa carta che disponeva ai §§. 4, 5, 6 e 7, la procedura da seguirsi nell'*iter* legislativo,



Ritratto di Francesco I, firmatario della costituzione del 1812 in qualità di reggente

ripercorrendo prassi di antico regime. Se infatti si stabiliva che «S.R.M. non potrà ingerirsi, né prendere cognizione alcuna delle proposte, che sono pendenti nelle Camere del Parlamento», lo stesso §.4 continuava affermando che «queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di ambe le Camere, dovranno presentarsi a S.R.M. per averne un assoluto Placet o Veto», e il successivo §.7 chiariva che la dichiarazione di *placet* o *veto* del Sovrano andava apposta «in fine di ogni articolo»⁵².

Non stupisce pertanto che nel decreto *Per la successione al trono del Regno di Sicilia* il re utilizzasse a piene mani il proprio potere di veto per neutralizzare quegli articoli in cui è facile scorgere un tentativo di comprimere le libertà dei componenti della Casa reale e dello stesso monarca. Si pensi, ad esempio al §.12.IV ove l'assemblea

proponeva: «Riguardando tutti i legami di Famiglia, i diritti alla successione, e le pretese che potranno nascere, tutti i matrimoni, che si contrarranno dal Re, o dai suoi Figli, o Figlie, e successori dovranno essere conosciuti dal Parlamento»⁵³.

Ferdinando, oltre ad apporre il *vetat*, subordinava la facoltà dei componenti della famiglia reale di contrarre nozze alla propria esclusiva approvazione⁵⁴.

Ancora, il sovrano si opponeva seccamente alla pretesa che

Il Re di Sicilia non potrà per qualunque siasi cagione allontanarsi dal Regno senza il consenso del Parlamento. Ogni Re, che abbandonasse il regno senza il detto consenso, o che prolungasse la sua dimora fuori dell'Isola al di là del tempo accordatogli dal Parlamento, non avrà più diritto a regnare in Sicilia e dal quel momento salirà al Trono o il suo successore, se ne avrà, o la Nazione eleggerà il nuovo Re⁵⁵.

riconoscendo esclusivamente che si dovesse «in quel caso unicamente stabilire con il consenso del Parlamento da chi e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione»⁵⁶.

4. Per concludere

Considerato che, come si è accennato, con l'espressione *Capitula Regni* si intende fare riferimento alle «leggi emanate dalla Corona su proposta del Parlamento» cui il sovrano «apponeva la *declaratio* o *responsio* con la formula del *placet* o la *modificatio* quando del tutto non le approvava», o del *vetat* se intendeva respingerle «ed anche le semplici proposte di legge, cioè le grazie approvate dall'assemblea parlamentare e pri-

ve della sanzione»⁵⁷, in una ideale raccolta delle fonti del diritto pubblico siciliano il testo della costituzione del 1812 potrebbe agevolmente collocarsi, senza soluzione di continuità, accanto alle edizioni dei *Capitula Regni* e degli *Atti parlamentari* nate, fra Cinque e Settecento, frutto di quella legislazione pattizia di origine parlamentare⁵⁸ nella quale per secoli si era concretizzato il rapporto tra Monarchia e Nazione siciliana, rappresentando, per certi versi, l'ultima *lex pactionata* del *Regnum Siciliae*⁵⁹.

Essa, infatti, sembra sfuggire a una precisa collocazione all'interno del processo di costituzionalizzazione che caratterizza il panorama europeo tra Sette e Ottocento, fino al punto da sembrare estranea a quello, non potendosi annoverare né tra le carte ottriate dai sovrani, né tra quelle votate dalle Costituenti. E forse non a caso è stata considerata, insieme ad altre, l'anello di congiunzione tra vecchio e nuovo costituzionalismo⁶⁰.

Appendice

CAPITULA REGNI SICILIAE (secc. XIV-XVIII)	COSTITUZIONE DEL REGNO DI SICILIA (1812)
FORMULE ASSOLUTE DI APPROVAZIONE (PLACET)	
Cap. XIV regis Martini <i>Quod exules pro Regia Majestate remuneruntur</i> Item suae placeat Majestate, quod illi, qui fuerunt exules, et damnificati pro Regia Majestate, sint remunerati in officiis, et beneficiis. <i>Placet Regiae Majestati.</i>	Titolo I Potere legislativo Capitolo IV §.1. Il prossimo Parlamento, e tutti gli altri, che in appresso si convocheranno da S. R. M., saranno composti da due Camere, l'una detta de' Pari, o sia de' Signori, e l'altra de' Comuni. <i>Placet Regiae Majestati.</i>
Cap. CD regis Alphonsi <i>Pro moneta argentea, et aurea non fondenda</i> Item supplica lo dicto Regno, che la moneta de argento cugnata non se pocza fondere in sicla, per fare piczoli; et che li piczoli non se poczano minuire in liga a pena de unci cento. <i>Placet Regiae Majestati.</i>	Titolo II Potere esecutivo Capitolo I §.1. Sarà privativa del Re il rappresentare la Nazione Siciliana presso le Potenze straniere. <i>Placet.</i>
Cap. XLVI regis Ferdinandi II <i>Quod novendii beneficium usque ad quartum gradum de jure civili extendatur</i> Item, perché ad elongari omni reu, et conventu, è facile, et solinu multi volti allegari novendii di la morti di persuni, che su conjuncti in parentela, oi affinitati [...] per tantu supplica la università di dictu Regnu che di qua innanti non si pocza allegari privilegio di novendio per la morti de parenti [...] <i>Placet Regiae Majestati.</i>	Titolo II Potere esecutivo Capitolo I §.5. Il Parlamento avrà sempre il diritto di domandare conto, e ragione di qualunque atto del Potere Esecutivo, e di processare e punire i Ministri, e i Membri del Consiglio, quantevolte li troverà contrarj alle prerogative, ed agl'interessi della Nazione. <i>Placet.</i>

CAPITULA REGNI SICILIAE

COSTITUZIONE DEL REGNO DI SICILIA
(1812)

FORMULE ASSOLUTE DI RIPROVAZIONE
(NON PLACET, NON PROCEDIT, VETAT)

Cap. XX regis Joannis

Quod procuratores fiscales, sive advocati, solvant expensas de proprio, in casu, quo succubuerint

Item, cum persaepe sit, quod Regni Cives, et habitatores vexationes indebitas patiuntur per procuratore fiscales [...] supplex orat totum Regnum Regiam Majestatem, quod placeat concedere, quod procuratores fiscales, sive advocati, de proprio marsupio solvant expensas in causis [...] in quibus succubuerint [...] *Non procedit.*

Cap. XCIV regis Philippi II

Ut omnibus Baronibus, soluto certo pretio, concedatur merum, et mistum imperium

Supplica anco il detto Regno a Vostra Maestà, che si degni ordinare, che qualunque Barone di esso Regno voglia nelle sue terre privilegio di mero, e misto imperio con remissione di foro, pagando a ragione tari quindici di moneta di esso Regno per ciascheduno foco, gli sia concesso in quella più ampia, e favorita forma, che altri abbiano.
Non placet suae Catholicae Majestati.

Cap. XCVI regis Philippi II

Ut officum Protonotarii, et alia Regni officia, reintegrentur in eorum preeminentiis, et jurisdictionibus

Perciocché l'ufficio di Protonotaro del detto fidelissimo Regno si ritrova defraudato di molte delle sue preminenze, giurisdizioni, privilegi, prerogative, ed onoranze [...] il Regno umilmente supplica che si degni ordinare, che il suddetto ufficio sia reintegrato, e restituito in tutte le cose suddette [...] *Non placet Regiae et Catholicae Majestati.*

Titolo I

Potere legislativo
Capitolo XVII

§.10. Vi sarà una Stamperia di dipendenza del Parlamento dentro le mura del suo edificio. La sua spesa dovrà aggiungersi alle altre sopra mentovate.
Vetat Regia Majestas.

Titolo II

Potere legislativo
Capitolo XXII

Ogni Cittadino Siciliano, che non fosse Membro del Parlamento potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di Legge, per lui, o in nome del Pubblico al Parlamento, per mezzo però di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguarda un oggetto pubblico, il Membro di una delle due Camere, che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera: se riguarda un oggetto particolare, si dovrà dare ad un Comitato, per discutersi, se debba accettarsi, o ricusarsi.
Vetat Regia Majestas.

Della libertà, diritti e doveri del cittadino
Capitolo XI

Ogni Cittadino Siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta, o indiretta nella formazione della Legge, né potrà essere ammesso ne' Consigli Civici.
Ciò sarà rilevato nella nota, che si presenterà dal Magistrato Municipale.
Veto.

CAPITULA REGNI SICILIAE	COSTITUZIONE DEL REGNO DI SICILIA (1812)
FORMULE CONDIZIONATE (<i>PLACET SI, PRAETER, VIDEBIT, SE INFORMABIT, ETC.</i>)	
Cap. LIX regis Joannis <i>De bannis, pragmaticis, et rescriptis regiis, seu viceregiis, non habentibus effectum, nisi infra annum</i>	Titolo III <i>Potere giudiziario</i> Capitolo II
Item supplicat totius Regni universitas Sacrae Regiae Majestati, quod nulla banna, proclamata, pragmatica sanctio, seu rescripta Regia, sive Viceregia, seu cujuscumque officialis, poenalia, porrigere habeant vires, et effectum suum post annum; sed anno tantum sint duratura; nisi anno finito ipsorum edictorum recreptorum, et pragmaticarum fiat renovatio per loca publica, et consueta Regni; et hoc ne propter tarditatem temporis induceret oblivio, et propter ignorantiam, atque oblivionem incolae poenis illaquaerentur, et afficerentur incommodo. <i>Placet Regia Majestati, exceptis pragmaticis sanctionibus, dum tamen de novo publicetur.</i>	§.7. Sono proibiti di tenere veruna Amministrazione, o Direzione di beni, e Famiglie particolari, e molto meno di ricevere soldi dalle stesse. <i>Placet, menoché per i Giudici di Pace.</i> §.10. I Giudici, e Magistrati non potranno esercitare altre funzioni, che quelle di giudicare. Sarà loro vietata qualunque altra amministrazione, e delegazione. <i>Placet, menoché per i Giudici di Pace.</i>
Cap. CCCXIX regis Alphonsi <i>Pro moneta argentea, et aurea non fundenda</i>	Abolizione de' Fori
Item, che la moneta de argento cugnata non si pocza fundere in sicla et che li piczoli non poczano diminuire in liga. <i>Placet Regiae Majestati, excepto pro constanda meliori moneta argentea.</i>	§.2. Saranno abolite in questo Regno le Delegazioni, e Commesse, le privative giurisdizioni giudiziarie, o sia i cosi detti volgarmente Fori, ad eccezione del Foro Ecclesiastico per le cause spirituali, e per le cause che appartengono alla Regia Monarchia, ed Apostolica Legazia, abolendosi il Foro personale di tutti i Laici commissionati, impiegati, e subalterni della medesima [...] <i>Placet, salvo restando il Foro della Crociata [...] e a condizione che i Redattori del nuovo Codice debbano incaricarsi, e riferire sulle disposizioni relative a tale Foro [...].</i>

¹ *Costituzione di Sicilia stabilita dal General Parlamento del 1812. Preceduta da un discorso sulla medesima e da diplomi relativi alla convocazione del Parlamento e alla sanzione di tutte le proposte di esso. Coll'aggiunta di un compendio della costituzione d'Inghilterra*, Palermo, Solli, 1813, rist. an. a cura e con Introduzione di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, p. V, da cui si cita. Si deve allo stesso studioso la ristampa anastatica della *Costituzione del Regno di Sicilia stabilita dal Parlamento dell'anno 1812, settima edizione palermitana*, Palermo, dalla tipografia di Francesco Abbate, 1813 (rist. an. Messina, Presso l'Accademia, 1996).

² Ivi, p. VII.

³ Rimangono a mio avvio insuperate, a questo proposito, le riflessioni sul costituzionalismo americano di G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976, pp. 610 ss.

⁴ Suggestivi spunti in E. Leso, *Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario (1796-1799)*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1991. Sul tema della "felicità" cfr. A.M. Rao, *Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2012.

⁵ Cfr. *Costituzione di Sicilia cit.*, pp. XXVI-XXXII.

⁶ Ivi, pp. XXXV-XXXVI e *Dispaccio della Real Sanzione su i primi quindici Articoli fondamentali conchiusi dal Parlamento* (pp. XXXVI-XXXVII).

⁷ Cfr. *Real Dispaccio per la pubblicazione di tutti gli Articoli, già Sanzionati, relativi alla organizzazione delle due Camere del nuovo Parlamento, ed alla Composizione de' Civici Consigli, e delle Magistrature Municipali e Real Diploma per la Sanzione e pubblicazione de' rimanenti articoli di dettaglio sulla nuova Costituzione e del nuovo piano delle finanze proposto dal generale*

Straordinario Parlamento del 1812, ivi, pp. XXXVII-XXXX e XXX-XXXII.

⁸ Ivi, pp. XXXVI-XXXVII.

⁹ Sul punto, B. Pasciuta, *Placet Regiae Maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino, Giappichelli, 2005.

¹⁰ Sulla costituzione siciliana del 1812, con riferimento ai lavori più significativi e recenti si possono vedere, principalmente, C.R. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818): alle origini del "modello siciliano"*, in «Clio», XXXI, n. 1, 1995, pp. 5-63; A. Romano, *En los albores del constitucionalismo europeo. La "carta" siciliana de 1812*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», Homenaje a F. Tomás y Valiente, LXVII, 1997, pp. 777-797. Una riconsiderazione delle problematiche legate all'esperienza costituzionale siciliana del 1812 si sono avute in occasione del convegno internazionale di studi *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del '700 e la prima metà dell'800*, tenutosi a Messina nel novembre del 1996. Negli *Atti* (a cura di A. Romano, Milano 1998) si leggono gli specifici contributi di D. Novarese, *Tra Francia e Inghilterra. Considerazioni siciliane sulla carta del 1812*, pp. 771-812; Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal modello "corso" (1794) al modello "ionio" (1818)*, pp. 391-434; R. Feola, *Le premesse della costituzione del 1812*, pp. 813-872. Da ultimo, E. Pelleriti, *1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni*, Milano, Giuffrè, 2000, che pubblica un'interessante silloge di documenti fra i quali l'edizione del manoscritto originale della costituzione del 1812. Con specifico riferimento al "paradigma costituzionale" siciliano fra 1812 e 1848, cfr., inoltre, Novarese, *Assemblee parlamentari e potere costituente in Sicilia (1812-1848)*, in "De curia semel in anno facienda". *L'esperienza parlamentare siciliana*

nel contesto europeo, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 129-148 e, sulla delicata questione delle nuove magistrature disegnate da quella carta, le recentissime considerazioni di V. Calabrò, *L'Alta Corte del Parlamento. La vicenda di un'istituzione giudiziaria nella Sicilia costituzionale (1812-1848)*, Roma, Aracne, 2020.

¹¹ Un elemento tutt'altro che trascurabile, come sottolineava, ormai vent'anni fa, Carlo Ghisalberti, seppure con specifico riferimento alla storia della codificazione. In particolare, lo studioso osserva che «sebbene la vicenda dei codici, applicati effettivamente o solo progettati, abbia iniziato ad attrarre l'attenzione degli studiosi, si deve tuttora rilevare l'assenza di una letteratura storica e insieme giuridica sulle tecniche normative e sugli itinerari procedurali usati nei processi di codificazione susseguiti nel corso dell'età moderna. Si tratta di tecniche ed itinerari che non vanno considerati esclusivamente come momenti di quella storia esterna e del tutto formale delle fonti giuridiche bensì come aspetti eminenti e qualificanti dei processi decisionali formulati sul piano della politica del diritto dai diversi legislatori autori di codici» (C. Ghisalberti, *Tecniche normative ed itinerari procedurali nella storia della codificazione. Aspetti e problemi*, in «Clio», XXVIII, n. 4, 1992, p. 505).

¹² La costituzione di Cadice, infatti, riporta in apertura la sanzione regia al testo di quella carta complessivamente considerato.

¹³ Sul Parlamento siciliano, la cui partecipazione al processo di formazione della legge si può datare al 1398 con l'Assemblea convocata a Siracusa da Martino il Giovane, si possono vedere, con riferimento alla letteratura più significativa, *I Parlamenti di Sicilia*, Catania 1984, confluiti nell'ottantesimo volume dell'*Archivio Storico per la Sicilia Orientale*, che raccoglie i contributi di V. D'Alessandro, V.

- Sciuti Russi, A. Coco, S. Leone, C. Spoto, nonché i saggi di Novarese, *Assemblee parlamentari e potere costituente* cit., di A. Romano, "Ut serenitatem vultus nostri respicias et nostram audias voluntatem". I colloqui generale d'età sveva in Sicilia, in "De curia semel in anno facienda" cit., di Pasciuta, *Placet Regiae Maiestati* cit., e, più di recente, di Novarese, *La tradizione "inventata". La costruzione dell'ideologia parlamentare in Sicilia fra XVI e XIX secolo*, Milano, Giuffrè, 2011.
- ¹⁴ Così M. Fioravanti, *Potere costituente e diritto pubblico. Il caso italiano in particolare*, in P. Pombeni (a cura di), *Potere costituente e riforme costituzionali*, Bologna, il Mulino, 1992, p. 55. Su quel tema, R. Martucci, *L'ossessione costituente: forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino, 2001. Per l'esperienza siciliana, Novarese, *Assemblee parlamentari e potere costituente* cit.
- ¹⁵ *Costituzione di Sicilia*, decreto *Per la successione al Trono*, p. 123.
- ¹⁶ Cfr. C. Giardina, *Le fonti della legislazione siciliana nel periodo dell'autonomia*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s., I, 1935, part. p. 71. Per una moderna edizione di quelle fonti, *Capitula Regni Siciliae*, tt. I-II, Panormi 1741-1743, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, VI.1-2, a cura di A. Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999.
- ¹⁷ Su Niccolò Palmeri (1778-1837) e sul ruolo da lui rivestito nelle vicende costituzionali siciliane del triennio 1812-1815, si vedano il profilo biografico e le considerazioni espresse da E. Sciacca, *Introduzione alla ristampa del Saggio storico politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, Palermo, Regione Siciliana, 1972, pp. 7-32, nonché la recente voce elaborata da I. Fazio, "Palmeri, Niccolò", in *Dizionario Biografico degli Italiani* (=DBI), 80 (2014), ad ind.
- ¹⁸ Cfr. N. Palmeri, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, Losanna 1847 (rist. cit., pp. 155-156).
- ¹⁹ Ivi, p. 169.
- ²⁰ Su Paolo Balsamo (1764-1816) si rinvia alla voce redatta da F. Brancato, "Balsamo, Paolo", in *DBI*, V (1963), ad ind.
- ²¹ P. Balsamo, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, Palermo 1848 (rist. con *Introduzione* di F. Renda, Palermo, Regione Siciliana, 1969, p. 95).
- ²² Ivi, p. 110.
- ²³ *Ibidem*.
- ²⁴ F. Brancato, *Castelnuovo, Carlo Cottone marchese di Villahermosa, principe di*, in *DBI*, XXI (1978), ad ind.
- ²⁵ Per qualche esempio, si vedano le tavole sinottiche in appendice. Va tuttavia sottolineato che, nell'esperienza costituzionale del 1812, il rapporto Corona-Parlamento non prevedeva la votazione del donativo da parte dell'Assemblea.
- ²⁶ *Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal generale straordinario parlamento del 1812 sanzionata con due reali diplomi de' 9 febbraio e 25 maggio 1813*, in Palermo, dalla Reale Stamperia [1813]. Nelle edizioni a cura di privati l'espressione usata è, significativamente, «stabilita dal Parlamento».
- ²⁷ Tranne che per gli articoli che ne compongono le *Basi*, opportunamente emendati.
- ²⁸ Per un quadro della cultura siciliana del XVIII secolo G. Giarrizzo, *Ricerche sul Settecento italiano. Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in «Rivista Storica Italiana», LXXIX, 1967, pp. 573-628. Di "falso illuminismo" parlava, ad esempio, R. Romeo, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari, Laterza, 1950, pp. 39 ss. Indagini volte a ricostruire i complessi librari delle famiglie dell'aristocrazia siciliana hanno documentato la massiccia circolazione, nell'Isola, delle opere degli esponenti più significativi della riflessione filosofica e giurpolitica europea (da Thomasius a Leibniz, da Wolff a Vattel, da Hobbes a Rousseau a Montesquieu, da Locke a Hume, da Heineccio a Domat, da Grozio a Barbeyrac,
- da Blakstone, a Bolingbroke, a de Lolme). Sono numerosi, nelle biblioteche, in particolare palermitane, esemplari delle costituzioni americana, francesi e spagnola. Il dato, con riferimento ai testi di talune "costituzioni giacobine" che circolavano a Palermo è stato sottolineato da Pelleriti, 1812-1848. *La Sicilia fra due costituzioni* cit., p. LVI, nota 133.
- ²⁹ La circostanza è opportunamente evidenziata da Romano, *Introduzione* alla rist. an. della *Costituzione di Sicilia* cit., pp. XIX ss. Sul punto, ancora, Novarese, *Tra Francia e Inghilterra* cit.
- ³⁰ Che si concretizzava sostanzialmente, oltre che nella scelta di un Parlamento bicamerale articolato in una Paria ereditaria e in una Camera dei Comuni, anche nell'introduzione del principio dell'*habeas corpus* e dell'istituto del Giuri (cfr. Novarese, *Fra Common law e civil law. Il jury nell'esperienza costituzionale siciliana, 1810-1815*, in «Revista Electronica de Historia Constitucional», n. 3, junio 2002, pp. 223-248; Ead., *Tra Inghilterra e Francia. Dichiarazione e garanzia dei diritti fondamentali nel costituzionalismo europeo fra sette e ottocento*, in «Società e storia», n. 99, 2002, pp. 31-44).
- ³¹ Per il rapporto intercorrente tra il processo di costituzionalizzazione siciliano e il coevo processo di codificazione, con particolare riguardo al diritto penale sostanziale, mi permetto di rinviare a Novarese, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di codice penale" del 1813*, Milano, Giuffrè, 2000. Quel processo di codificazione, intimamente legato al testo costituzionale, produceva anche un progetto di codice di procedura civile per il quale si rinvia a M.A. Cocchiara, *Istituzioni giudiziarie e amministrazione della giustizia nella Sicilia borbonica*, Milano, Giuffrè, 2003.
- ³² In particolare, si confronti il testo del sopra citato cap. I del decreto *Della libertà, diritti e doveri del*

cittadino (in *Costituzione di Sicilia* cit., p. 140) con l'art. 11 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, l'art. X delle Basi e il cap. II del decreto *Della libertà* con l'art. 7 della *Déclaration*. Ancora, il cap. IV del decreto disponeva: «La legge non dovendo stabilire se non pene schiettamente, ed evidentemente necessarie, nessun Cittadino Siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata precedentemente al delitto, ed applicata legalmente» riecheggiando assai da vicino l'art. 8 della *Déclaration*. Per il testo della *Déclaration* del 1789, cfr. *Le carte dei diritti (dalla Magna Charta alla Carta di San Francisco)*, a cura di F. Battaglia, Firenze, Sansoni, 1946, pp. 118-122.

³³ A questo proposito B. Clavero (*Cádiz como constitución*, in *Constitución política de la monarquía española*, II, Sevilla, 2000, p. 194) ha sottolineato come, invece, nella coeva carta gaditana «el artículo de derechos [...], el cuarto dicho, no equivale a una declaración de derechos en germen que luego se despliega por el texto. No tiene tal alcance. Los propios derechos se presentan como un resultado, y no como una premisa, del orden establecido o en trance de establecimiento».

³⁴ Si ricordi, a questo proposito, quanto Giovanni Tarello abbia insistito sull'«importanza strutturale delle dichiarazioni dei diritti nella costituzionalizzazione americana» e sui «modi delle dichiarazioni» (Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* cit., p. 613).

³⁵ Cfr. *Discorso* cit., pp. V-XXV.

³⁶ Sui caratteri della legislazione pattizia siciliana si veda E. Mazzaresse Fardella, *Osservazioni sulle leggi pazionate*, in «Atti dell'Accademia di Lettere, Scienze ed Arti di Palermo», IV s., XVI (1955-1956), pp. 1-35 estr.

³⁷ Si veda, ad esempio, Archivio di Stato di Palermo (= ASP), *Protocollo del Regno*, v. 1853, seduta n.

38 del 17 ottobre 1812. Gli articoli proposti dal braccio demaniale come parte integrante del decreto *Della libertà, diritti e doveri, del cittadino* ricordano i principi espressi nell'art. 6 («Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi (sc. della legge) occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senz'altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti») e nell'art. 17 («La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e a condizione di una giusta e preventiva indennità») della *Déclaration des droits*.

³⁸ Cfr. cap. IX «Ogni Cittadino Siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del Regno, e tutte le Leggi, che la compongono; così sarà obbligo de' Parrochi, e de' Magistrati Municipali l'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro, che appartengono ai loro quartieri, ed al loro Comune; come ugualmente sarà dovere delle Università, e delle Scuole pubbliche, e private il leggere due volte l'anno la Costituzione. *Placet*»; cap. X: «Ogni Siciliano per potere avere parte diretta, o indiretta alla formazione della Legge dovrà sapere leggere, e scrivere; e così nel 1830 non sarà permesso ad alcun Siciliano, che non sappia leggere, il poter esser Elettore. *Placet*»; art. XII: «Ogni Siciliano non potrà ricusarsi ad essere Giudice di fatto, menoché fosse impedito per ragion di parentela. *Placet*»; cap. XIII: «Ogni Siciliano non potrà prendere servizio sotto altra Potenza senza il permesso del Re; ed ottenendolo, non potrà giammai prendere le armi contro la Patria, altrimenti resterà soggetto a quelle pene, che stabilirà il nuovo Codice. *Placet*» (cfr. *Costituzione di Sicilia* cit., pp. 145-146).

³⁹ Cap. XI «Ogni Cittadino Sicilia-

no, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta, o indiretta nella formazione della Legge; né potrà essere ammesso ne' Consigli Civici. Ciò sarà rilevato dalla nota, che si presenterà dal Magistrato Municipale. *Veto*» (*Costituzione di Sicilia* cit., p. 145).

⁴⁰ Cap. VIII: «Ogni Cittadino Siciliano sarà riputato come facendo parte del Potere legislativo direttamente, o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, che quelle stabilite dalla Legge. *Veto per la prima parte; Placet riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle Leggi*» (*Costituzione di Sicilia* cit., p. 145).

⁴¹ Cap. II: «Ogni Cittadino Siciliano avrà il dritto di resistenza contro qualunque, che senza essere autorizzato dalla legge volesse usarvi violenze, o con la forza, o con le minacce, o volesse procedere colla supposta personale autorità, cosicché non si riconosce nei Magistrati altro diritto, che quello, che la legge loro concede. *Placet; ma nel senso che resta prescritto nei §. 25. 26. 27. Del Capitolo I. del Potere Giudiziario*» (*Costituzione di Sicilia* cit., pp. 140-141).

⁴² Cap. VII: «Né l'Erario, né le Chiese, né le Comunità, né qualunque altra corporazione, o persona privilegiata potranno reclamare o godere alcuna prerogativa, privilegio, e distinzione nelle loro Cause di ogni sorta, giacché in queste si dovrà sempre procedere e dovranno le medesime essere sempre trattate, e giudicate come quelle di tutti gli particolari senza distinzione alcuna. Ci riserviamo di manifestare il Nostro Real animo su di questo, e dei quattro seguenti Paragrafi, tostoche gli Articoli in essi Paragrafi contenuti saranno pienamente definiti, e dilucidati dal nuovo Codice, che dovrà in ciò uniformarsi alla Costituzione Inglese, e principalmente per quanto riguarda i Privilegi dell'Erario» (*Costituzione di Sicilia* cit., p. 143).

⁴³ Cap. I: «Ogni Siciliano avrà la facoltà illimitata di parlare su qualsiasi oggetto Politico, lagnarsi delle ingiustizie fatteggi senza aversi riguardo dai Magistrati alle denuncie delle spie, e senza poter'essere castigato per qualunque cosa si è fatto lecito di dire. Sarà però punito severamente colui, il quale sarà convinto di avere promosso complotti sediziosi. *Placet; regolandosi di restare anche vietati tutti quei discorsi su gli articoli che dal § 1. Sino al 6 della Libertà della Stampa vengono proibiti; e proibito ancora tutto ciò che tenda a promuovere complotti, o sedizioni popolari*»; cap. III: «Un Cittadino Siciliano di qualunque classe siasi non potrà esercitare più di due impieghi pubblici lucrativi, dovendosi impedire la molteplicità delle cariche nello stesso soggetto. *Placet; intendendosi da oggi innanti, e non già per quelli Cittadini, che li possiedono attualmente*»; cap. IV: «La legge non dovendo stabilire se non pene schiettamente, ed evidentemente necessarie, nessun Cittadino Siciliano potrà essere punito se non in virtù di una legge stabilita, promulgata antecedentemente al delitto, ed applicata legalmente. *Placet; con che restino ferme le attuali Leggi vigenti sino alla compilazione del nuovo Codice*»; cap. V: «Ogni Proprietario sarà libero di tenere delle Cacce nei proprj fondi purché li giri di mura di fabbriche, alte palmi 8 almeno. *Placet; intendendosi per le Cacce di Cignali, cervi, Daini e Caprj, ad esclusione però delle terre che si posseggono da S.R.M. sotto qualunque titolo; e per il dappiù restando in osservanza il Capitolo del Re Giacomo, trascritto nel qui appresso Cap. VI, e restando anche in facoltà di ognuno guardarsi la Caccia minuta nei proprj fondi a seconda della Legge vigente, e con quelle modificazioni che potrà farvi il nuovo Codice*»; cap. VI: «Nelle terre de' particolari non potranno da oggi innanzi esservi riserve, o Cacce Reali, o di altri Principi, e Signori, dovendosi riputare dette

riserve, o cacce contrarie al diritto sacro della proprietà. Quanto a detta riserva si rinvigorisca, e si osservi il Capitolo 28 del Re Giacomo espresso ne' seguenti sensi: Colla maggiore severità proibiamo, che dall'Altezza Nostra, dai Magistrati, o ufficiali della nostra Curia, o da altri chiechia non si facciano delle Foreste (ovvero bandite) nelle Terre de' privati. E che per ragione di cotali Foreste istesse alcuno non si molesti nella coltivazione, e raccolta de' frutti delle sue Terre, e danno ed ingiustizia alcuna non gli si cagioni. *Placet; da principiare dopo la fine di Luglio, per trovarsi terminata la raccolta*» (*Costituzione del Regno di Sicilia* cit., pp. 140-143).

⁴⁴ Ha osservato a questo proposito N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 115-116: «Anche nelle cosiddette carte dei diritti che precedettero quelle del 1776 in America e quella del 1789 in Francia, dalla Magna Charta al Bill of Rights del 1689, i diritti o le libertà non erano riconosciute come esistenti anteriormente al potere del sovrano, ma erano concesse o accordate, e dovevano apparire, anche se erano il risultato di un patto fra sudditi e sovrano, come un atto unilaterale di quest'ultimo. Il che equivale a dire che senza la concessione del sovrano, il suddito non avrebbe mai avuto alcun diritto. Non diversamente accadrà nell'Ottocento: quando sorgeranno le monarchie costituzionali si dirà che le costituzioni sono state *octroyées* dai sovrani: che queste costituzioni fossero la conseguenza di un conflitto tra re e sudditi, concluso con un patto, non doveva cancellare l'immagine sacralizzata del potere per cui ciò che ottengono i cittadini è il risultato di una graziosa concessione del principe. Le dichiarazioni dei diritti erano destinate a rovesciare questa immagine».

⁴⁵ Sul punto mi sia consentito di rinviare a Novarese, *Costituzione e codificazione* cit., pp. 146-151 e ad Ead., *Persona, cittadino, straniero: l'esperienza del costituzionalismo euro-mediterraneo*, in *Libertà e diritti nell'Europa dei codici e delle costituzioni* (secc. XVIII-XIX), Milano, Giuffrè, 2012, pp. 269-285.

⁴⁶ M. Fioravanti, *Costituzione e popolo sovrano*, Bologna, il Mulino, 1998, p. 56.

⁴⁷ Cfr. l'art. II delle *Basi in Costituzione di Sicilia* cit., p. 1.

⁴⁸ Cfr. il §.1. del cap. I Tit. I, *Potere Legislativo*, in *Costituzione di Sicilia* cit., p. 7.

⁴⁹ «Dipende questa [politica libertà] dalla vera separazione delle due Camere del Parlamento, e dall'urto vicendevole de' loro interessi: e come ciò verificarsi, se, abbisognando di una pingue rendita per esser membro de' Comuni, non si abilita insieme ciascun individuo del popolo a divenir possessore? Sin che le proprietà quasi tutte vincolate si conserveranno nelle stesse poche famiglie, sempre vi sarà ben fondato timore, che la Camera, la quale rappresenta il popolo, segua la stessa direzione dell'altra de' Pari. Oltre di che sembra una contraddizione, che l'istessa legge, la quale ammette ogni siciliano a rappresentare in Parlamento la Nazione, non renda ad un tempo facile l'acquisto delle determinate qualità [...] Qual ingiustizia poi nel nell'ammettere una parte sola del popolo al voto della legislazione? Se il principale carattere di nazionalità consiste nel concorso all'elezione di un rappresentante; se il momento della sovranità del popolo dipende dal voto di questa elezione, una parte di esso sarà liberar, e l'altra schiava, sempreché si escludano dall'essere elettori que' che non ritengono proprietà veruna» (*Discorso*, in ivi, pp. XXIX-XXXI).

⁵⁰ Ivi, capitolo XXII, pp. 36-37.

⁵¹ Ivi, capitolo XVII, §§. 10 e 11, p. 31.

⁵² Ivi, capitolo XIX, §§. 4 e 7, pp. 34-35.

- ⁵³ Ivi, decreto *Per la successione al trono del Regno di Sicilia*, p. 125.
- ⁵⁴ Ivi, pp. 125-126.
- ⁵⁵ Ivi, p. 127.
- ⁵⁶ *Ibidem*.
- ⁵⁷ Giardina, *Le fonti della legislazione siciliana* cit., pp. 72-73.
- ⁵⁸ *Parlamenti generali ordinarij e straordinarij celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 fino al 1658 con l'aggiunta di una nuova impressione di quelli dal 1661 fino al 1714 ... e con le Memorie Istoriche dell'antico e moderno uso del Parlamento appresso le varie Nazioni ed in particolare della sua origine in Sicilia ...* di D. Antonio Mongitore Palermo 1718, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, XI, a cura di Romano, con *Introduzione* di Novarese, Messina, Intilla, 2001; *Parlamenti Generali del Regno di Sicilia dall'anno 1446 fino al 1748... ristampati colle addizioni e note del Dott. Francesco Serio e Mongitore...*, I-II, Palermo 1749, rist. an. a cura di D. Novarese, A. Romano, C. Torrisi, con *Introduzione* di Novarese, Romano, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, XIII, a cura di Romano, Messina, Intilla, 2002. Ai *Capitula* e agli *Atti parlamentari* si aggiungeva la legislazione regia delle *Constitutiones*, delle *Pragmaticae* e delle *Siculae Sanctiones*. Cfr. *Pragmaticae sanctiones Regni Siciliae... recensuit Franciscus Paulus De Blasius et Angelo*, Panormi 1791-1793, rist. an. a cura di Romano, con *Introduzione* di Novarese, Messina, Intilla, 2005.
- ⁵⁹ Novarese, *Assemblee parlamentari e potere costituente* cit. Vale peraltro la pena di ricordare qui come quella dinamica istituzionale fosse stata scandita, nel tempo, non a caso, dalle edizioni di quella normativa, supportata ora dalla Deputazione del Regno o dalla Corona, che tendevano a riaffermare il proprio ruolo e le proprie prerogative. Sul punto Ead., *Potere del Re, potere della Nazione: l'edizione delle "fonti della legislazione siciliana nel periodo dell'autonomia"*, in G. Lipari (a cura di), *In nobili civitate Messanae*, Messina, Centro internazionale di Studi umanistici, 2013.
- ⁶⁰ Così P. Colombo, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. XIII-XIV.